

**AUTORITÀ
PORTUALE
DI PALERMO**

Porti di Palermo
e Termini Imerese

ORDINANZA N° 1 del 08/04/ 2016

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE

- **Avuto** riguardo agli obiettivi fissati dalla legge 28 Gennaio 1994 N° 84 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** il D.M. 06.04.1994, relativo alla individuazione della circoscrizione portuale dell'Autorità Portuale di Palermo;
- **Visto** l'art. 22 del D.Lgs 272/99 che attribuisce all'Autorità portuale il compito di stabilire i tempi, i limiti e le modalità relativi al deposito temporaneo di merci pericolose nelle aree portuali in attesa d'imbarco o di deflusso;
- **Visto** il D.M. 07 Aprile 2014 N° 303 "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transshipment) delle merci pericolose";
- **Visto** il D.Lgs. 17 Agosto 1999 (S. Ord. alla G.U.R.I. N°228 del 28.09.99) "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" e relativo regolamento di attuazione approvato con D.M: 16 Maggio 2001 N° 293 (G.U.R.I. N°165 del 18.07.2001);
- **Visto** la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 23/2009 del 24.11.2009 dal titolo "Sicurezza della navigazione – Serie: Merci Pericolose";
- **Visto** la Legge 13.05.1940 "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti" e successivi aggiornamenti;
- **Viste** le vigenti Ordinanze della Capitaneria di Porto di Palermo, concernenti "L'imbarco lo sbarco, il trasbordo, il trasporto, il transito nel porto di Palermo delle merci classificate pericolose" e l'art. 149 dell'Ordinanza 65/2013 del 28.08.2013 di approvazione del "Regolamento per l'accesso la sosta e la circolazione di persone, veicoli e merci nel porto di Palermo";
- **Visto** il Codice internazionale per il trasporto marittimo di merci pericolose (IMDG Code);
- **Visti** I verbali delle riunioni tenutesi in data 19.11.2015 ed in data 22.12.2015;

- **Considerate** le ulteriori precisazioni formulate dal Chimico di Porto con nota in data 22.03.2016, inviata per il tramite della Capitaneria di Porto in data 30.03.2016 prot. n. 18611;
- **Visto** il parere espresso dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco con nota in data 04.02.2016 prot. n. 3468;
- **Fatte salve** le competenze della A.S.P. competente per territorio, dell'Autorità Marittima, degli Uffici di Sanità Marittima e dell'Ispettorato del Lavoro, e ferme restando le responsabilità dei singoli datori di lavoro;
- **Ritenuto necessario** aggiornare il vigente Regolamento "riguardante il transito e la sosta delle merci pericolose nell'ambito portuale di Palermo";
- **Visto** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 luglio 2014

ORDINA

ART.1

E' approvato l'allegato "Regolamento riguardante il transito e la sosta delle merci pericolose nell'ambito portuale di Palermo".

ART.2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel sopracitato regolamento; i contravventori della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato saranno puniti ai sensi dell'art. 1164 del Codice della navigazione.

ART.3

La presente Ordinanza entrerà in vigore a far data dal **1° maggio 2016**.

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo CANNATELLA)



AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

REGOLAMENTO

RIGUARDANTE IL TRANSITO E LA SOSTA DELLE MERCI
PERICOLOSE NELL'AMBITO PORTUALE DI PALERMO

APPROVATO E RESO ESECUTIVO CON ORDINANZA N° 1 IN DATA 08.06.2016

3


INDICE

ART. 1 DEFINIZIONI

ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 3 ATTIVITA' SOGGETTE

ART. 4 ATTIVITA ESCLUSE

ART. 5 MERCI PERICOLOSE DI CUI NON È AMMESSO L'INGRESSO NEL PORTO DI PALERMO

ART.6 MERCI ALLA RINFUSA SOLIDE DI CUI NON È AMMESSA LA SOSTA NEL PORTO DI PALERMO

ART. 7 ENTRATA USCITA E CIRCOLAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE

ART. 8 SOSTA OPERATIVA

ART. 9 SOSTA MERCI PERICOLOSE

ART. 10 SBARCO PER SUCCESSIVO IMBARCO SU ALTRA NAVE (TRANSHIPMENT) DI MERCI PERICOLOSE

ART. 11 OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO E DEL PREPOSTO

ART. 12 OBBLIGHI DEI LAVORATORI

ART. 13 FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 14 AREE DA DESTINARE ALLA SOSTA DI MERCI PERICOLOSE

ART. 15 AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI AREE PER LA SOSTA DI MERCI PERICOLOSE

ART. 16 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DI AREE PER LA SOSTA DI MERCI PERICOLOSE

ART. 17 SORVEGLIANZA ANTINCENDIO

ART. 18 SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 19 ATTIVITA' DELL'UFFICIO SICUREZZA

ART. 20 NORME TRANSITORIE

ART.1


DEFINIZIONI

- **1) ambito portuale:** l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, delimitato e disegnato dal piano regolatore portuale ai sensi dell'art. 5 legge n° 84/94;
- **2) area merci pericolose:** specifica area, individuata dall'Autorità Portuale, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 27 luglio 1999 N° 272, dove è consentita la sosta delle merci pericolose, di cui al successivo art. 2, nell'ambito portuale di Palermo;
- **3) assimilazione:** la procedura in deroga prevista dall'articolo 5 del presente Regolamento, necessaria per autorizzare il trasporto marittimo di una merce classificata pericolosa in colli non compresa negli elenchi relativi alle singole classi del Codice IMDG;
- **4) Autorità Marittima** (Capitaneria di Porto): l'autorità che esercita le funzioni di polizia e di sicurezza previste dall'art. 81 del Codice di Navigazione e dalle leggi speciali, nonché le funzioni amministrative non attribuite all'Autorità Portuale;
- **5) Autorità Portuale** (Autorità Portuale di Palermo): l'autorità istituita nei porti indicati per legge, con i compiti previsti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'art.6 della legge n° 84/94;
- **6) collo:** l'imballaggio ed il suo contenuto;
- **7) compatibilità:** l'osservanza delle norme particolari relative alle singole classi dell'IMDG Code, sia per quanto si riferisce ai locali ed agli spazi dove possono essere stivati i colli, che ai criteri di separazione delle merci tra loro incompatibili, secondo le modalità espresse dal D.M. 22 luglio 1991, così come modificato dal D.M. n. 1340 del 30.11.2010;
- **8) datore di lavoro:** il titolare dell'impresa portuale, il comandante della nave che si avvale dei membri dell'equipaggio per i servizi e le operazioni portuali in regime di autoproduzione, ai sensi dell'art. 16, comma 4 lettera d) della legge 28 Gennaio 1994 N°84, o per operazioni di riparazione e trasformazione navale, il titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi;
- **9) EmS n°:** 1° "Emergency Schedule" il cui numero di identificazione è indicato, per ciascuna merce pericolosa, nell'indice Generale del Codice IMDG;
- **10) Esperto qualificato:** come definito dagli articoli 70 e 71 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185 ed iscritto nell'elenco di cui all'articolo 78 del D.L. 17 Marzo 1995, n. 230 e s.m.i.;
- **11) etichetta:** il contrassegno conforme ai modelli allegati al D.M: 16 maggio 1986;

- **12) imballaggio:** un recipiente o un qualsiasi elemento approvato ed utilizzato per contenere e conservare la merce pericolosa che si vuole trasportare;
- **13) imbarco diretto:** significa che la merce affluisce direttamente dal varco portuale sottobordo alla nave e viene direttamente imbarcata;
- **14) imprese portuali:** società autorizzate dall'Autorità Portuale ex art. 16 della legge 84/94 e successive modifiche, all'esercizio delle operazioni portuali definite quali carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale, nell'ambito portuale;
- **15) istanza:** la domanda compilata dall'armatore o dal raccomandatario marittimo della nave, presentata alla Capitaneria di Porto di Palermo - Sezione Sicurezza della Navigazione - per ottenere l'autorizzazione all'imbarco e trasporto o nulla osta allo sbarco;
- **16) lavoratore:** qualsiasi persona che svolga operazioni portuali alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto subordinato di qualsiasi tipo, nonché i soci di cooperative o di società anche di fatto;
- **17) livello primario di pericolosità:** il genere di pericolosità più elevato che definisce la classe di appartenenza della merce;
- **18) livello secondario di pericolosità:** il genere di pericolosità di livello inferiore a quello corrispondente alla classe: la conoscenza del livello secondario di pericolosità è necessaria per fornire le istruzioni per la manipolazione, il pronto soccorso e la separazione delle merci tra loro incompatibili;
- **19) marcatura imballaggi:** indicazione ben visibile sugli imballaggi relativa alla tipologia e pericolosità di merce contenuta nell'imballaggio. La stessa dovrà riportare le disposizioni dei Regolamenti ADR/RID/IMDG/ICAO, recepiti delle Direttive Comunitarie 2008/68/CE e 96/49/CE e dal DPR n. 134/2005;
- **20) merce pericolosa:**
 - una merce trasportata in colli compresa in una delle classi del Codice IMDG (*International Maritime Dangerous Goods*) edito dall'IMO (*International Maritime Organization*);
 - una merce considerata pericolosa ai sensi del DPR n. 134/2005;
 - i rifiuti in colli considerati pericolosi ai sensi del DPR n. 134/2005;
 - le sostanze pericolose per l'ambiente e la salute elencate nell'allegato al D. Lgs. 152/06 e nella Decisione della Commissione Europea del 18.12.2014;
 - le merci che alla rinfusa sono suscettibili di emettere gas tossico o infiammabile o causare impoverimento del contenuto d'ossigeno dell'ambiente;

- Sono altresì classificate come merci pericolose i recipienti vuoti (cisterne, bombole, fusti ecc.) che in precedenza abbiano trasportato merci pericolose, a meno che gli stessi non siano accompagnati da certificato del chimico di porto attestante l'avvenuta bonifica di degassazione e non pericolosità dei residui, sia per quantitativo sia per azione chimica, fisica e tossicologica della sostanza;
- **21) nome Tecnico:** la denominazione della merce come indicata nella colonna "SUBSTANCE" or "ARTICLE" dell'Indice Generale del Codice IMDG;
- **22) operazioni portuali:** operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale;
- **23) Organi tecnici:** - gli istituti di classificazione navale, riconosciuti in ambito internazionale; gli organi tecnici delle Amministrazioni pubbliche, i tecnici qualificati iscritti negli albi professionali, designati dal costruttore o dal proprietario della nave, specie per le navi straniere, segnalati all'Autorità Marittima;
- **24) preposto:** lavoratore con mansioni normalmente limitate alla mera sorveglianza sull'andamento dell'attività lavorativa e degli altri lavoratori che gli sono sottoposti.
- **25) Raccomandatario Marittimo:** il soggetto di cui all'articolo 2 della legge 04.04.1977, n. 135;
- **26) sbarco diretto:** significa che la merce viene sbarcata ed avviata direttamente al varco portuale per l'uscita dal porto;
- **27) scheda di sicurezza:** la scheda redatta dal produttore che reca le caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche della merce (considerata pericolosa) da imbarcare ex l'art.1) comma 5.4 del D.M. 1012 del 31.12.2001;
- **28) Servizio Chimico di Porto:** il servizio reso da Consulenti Chimici di Porto come da Circolare del Ministero – direzione gen. Del Demanio Marittimo e dei Porti, DEM 3/SP 1160 del 10.12.1999 e ai sensi delle vigenti ordinanze della Capitaneria di Porto di Palermo;
- **29) sorveglianza antincendio:** la sorveglianza esercitata dalla squadra antincendio con i dispositivi antincendio in dotazione all'area Merci Pericolose, attivi e pronti all'impiego (manichette stese, linee sotto pressione, estintori portatili nelle vicinanze, polveri assorbenti) sotto la diretta responsabilità del responsabile dell'area Merci Pericolose;
- **30) sosta operativa:** è la sosta in aree portuali di merci pericolose per il tempo necessario al disbrigo delle ordinarie operazioni portuali;
- **31) sosta prolungata:** la sosta in aree portuali di merci pericolose oltre il tempo necessario al disbrigo delle ordinarie operazioni portuali;
- **32) squadra antincendio:** in caso di autoproduzione da parte del gestore dell'area merci pericolose, personale addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze,



ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 81/08, che abbia partecipato a corso di formazione di cui all'allegato IX del D.M. 10 Marzo 1998 per attività a rischio elevato (corso C), iscritti nel Registro delle Guardie ai Fuochi ai sensi di specifica Ordinanza della Capitaneria di Porto di Palermo, ovvero in caso di ricorso a servizio esterno, soci o dipendenti di soggetti autorizzati dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 20 della legge 27 Dicembre 1973 N° 850 ed iscritti all'art. 68 del Codice della Navigazione;

- **33) transito:** passaggio delle merci pericolose attraverso le aree portuali diverse dall'area di sosta merci pericolose;
- **34) trasbordo (*Transshipment*):** l'operazione commerciale che comporta lo sbarco temporaneo della merce ed il suo reimbarco su altra nave per consentire che la merce stessa raggiunga la sua destinazione;
- **35) unità di carico:** si intendono i rotabili ferroviari, i veicoli stradali autopropulsi o rimorchiabili, oppure i contenitori trasportati o non, sui mezzi di cui sopra, contenenti merci pericolose in colli;

ART. 2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'ingresso e il transito, la sosta in genere, la sosta per sbarco e successivo imbarco (*trashipment*) nonché della manipolazione in ambito portuale delle merci pericolose:

- a) in colli;
- b) in colli posti su "unità di carico" o su "carrelli" oppure in contenitori posizionati su "carrelli;
- c) in contenitori che contengono solidi alla rinfusa;
- d) in contenitori intermedi;
- e) in contenitori cisterna;
- f) in veicoli cisterna;
- g) in veicoli stradali;
- h) in veicoli stradali che contengono solidi alla rinfusa.

ART. 3

ATTIVITA' SOGGETTE

Sono soggette alla presente ordinanza tutte le merci pericolose:

- a) destinate all'imbarco, comprese quelle che costituiscono provviste di bordo;
- b) provenienti da sbarco;
- c) provenienti o destinati da/a traffici intermodali terrestri.

ART.4

ATTIVITA ESCLUSE

Sono escluse dalla presente ordinanza tutte le merci pericolose:

- destinate all'imbarco diretto (senza sosta in aree portuali);
- che in seguito a sbarco sono avviate direttamente verso il varco portuale per l'uscita dal porto (sbarco diretto);

Sono altresì esclusi:

- l'imbarco – sbarco di autocompattatori per rifiuti solidi urbani vuoti o pieni per e dall'isola di Ustica, normato dalla Capitaneria di Porto;
- i mezzi militari che trasportano munizioni.

ART. 5

MERCI PERICOLOSE DI CUI NON È AMMESSO L'INGRESSO NELL'AREA PORTUALE DI PALERMO

Salvo casi eccezionali, nell'ambito portuale di Palermo non sono ammesse le merci pericolose appartenenti alle seguenti classi:

- a) classe 1 "ESPLOSIVI", fatta eccezione per le navi militari e, su indicazione dell'Autorità Marittima, nei casi d'emergenza per la salvezza della nave e della vita umana in mare;
- b) classe 5.2 "PEROSSIDI ORGANICI";
- c) classe 6.2 "MATERIE INFETTANTI";
- d) classe 7 "RADIOATTIVI".

ART.6

MERCI ALLA RINFUSA SOLIDE DI CUI NON È AMMESSA LA SOSTA PROLUNGATA NEL PORTO DI PALERMO

- 1) Le merci alla rinfusa (carbone, alimenti umani o animali, scarti vegetali, ecc.) suscettibili di emettere gas tossico od infiammabile o di causare impoverimento d'ossigeno nell'ambiente, possono sostare nell'ambito portuale soltanto per il tempo necessario al disbrigo delle pratiche doganali e, comunque, per un tempo non superiore a 4 (quattro) ore.
- 2) La movimentazione e la sosta operativa di merci alla rinfusa, suscettibili di emettere gas tossico od infiammabile o di causare impoverimento d'ossigeno nell'ambiente, deve avvenire con le modalità previste dall'art. 25 del D.Lgs 272/99.



ART. 7

ENTRATA, USCITA E CIRCOLAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE

- 1) Possono entrare e circolare all'interno del porto solamente le seguenti merci pericolose:
 - a) destinate all'imbarco, comprese quelle che costituiscono provviste di bordo;
 - b) provenienti da sbarco;
 - c) provenienti o destinate da/a traffici intermodali terrestri.
- 2) Le merci pericolose che entrano od escono dal porto devono percorrere il tragitto più breve tra il varco portuale e la banchina d'imbarco e/o l'area merci pericolose e viceversa.
- 4) I colli e i container contenenti merci pericolose devono essere integri e in regola con la documentazione prevista dal codice IMDG, dalla convenzione CSC 72 e dalla Convenzione di Istanbul del 2003. Il trasportatore e, successivamente il gestore dell'area merci pericolose o l'impresa portuale incaricata, prima dell'accettazione o della manipolazione, devono accertarsi del possesso di tale documentazione e che i singoli colli o i contenitori siano integri e non presentino colaggi.
- 5) Le autocisterne e gli autocarri, su cui sono caricate merci pericolose, devono essere integri ed in regola con la documentazione prevista dal codice IMDG e dalla normativa nazionale in materia di trasporto terrestre. Il trasportatore e, successivamente lo spedizioniere o l'agente marittimo è il responsabile di tali verifiche.
- 6) Qualora, durante il percorso stradale all'interno dell'area portuale, dovessero verificarsi rotture o danneggiamenti dei colli delle "unità di carico", dei contenitori intermedi o veicoli cisterna, dei veicoli stradali, oppure colaggi o perdite del contenuto degli stessi, il conducente del veicolo stradale con cui sono trasportate le merci pericolose deve informare immediatamente l'Autorità Portuale e l'Autorità Marittima per i provvedimenti di competenza.

La rimozione delle merci pericolose potrà avvenire, previo riconfezionamento delle stesse come prescritto dalla vigente normativa in materia di trasporto delle merci pericolose.

Tutti gli interventi derivanti da perdite o colaggi dei colli o delle unità di carico sono a cura e spese del trasportatore.

ART. 8

SOSTA OPERATIVA

- 1) Nel porto di Palermo, la sosta operativa di merci pericolose debitamente munite della autorizzazione all'imbarco/sbarco della Capitaneria di Porto, al di fuori dell'area merci pericolose autorizzata dall'Autorità Portuale, è consentita, come di seguito specificato, esclusivamente per il tempo strettamente necessario al disbrigo delle pratiche doganali e le operazioni portuali di


pertinenza, con un limite massimo di quattro ore e con le modalità e nelle aree previste nel presente articolo.

Dell'inizio e del termine della sosta deve essere data comunicazione all'Autorità Portuale ed all'Autorità Marittima.

A tal fine, l'accesso in porto di merci pericolose in colli e/o caricate su veicoli con mezzi di propulsione propria o rimorchiabili, ovvero allo stato liquido o di gas in veicoli cisterna stradali è consentito solo quando la nave destinata ad imbarcarli è ormeggiata e pronta a riceverli ed il comando di bordo è in possesso dell'esplicita autorizzazione di cui alle vigenti Ordinanze dell'Autorità Marittima di Palermo.

2) Nel caso di merci pericolose in colli, munite di autorizzazione allo sbarco della Capitaneria di Porto, in contenitori, su rimorchi o su autocarri, il cui sbarco avvenga in orari in cui non è operativa nessun'area autorizzata alla sosta delle merci pericolose, la sosta operativa sino all'orario di apertura delle aree autorizzate, può avvenire all'interno di aree non specializzate date in concessione dall'Autorità Portuale di Palermo, sotto la responsabilità del concessionario alle seguenti condizioni:

- che l'area individuata allo stazionamento delle merci pericolose e la zona di rispetto posta all'interno di aree non specializzate sia ben identificata e visibile (anche, ad esempio, tramite diversa colorazione);
- che l'area sia presidiata, per tutto il tempo di permanenza delle merci pericolose, a cura del concessionario/Impresa/Vettore/Compagnia di Navigazione/Agenzia Marittima con personale formato per la gestione delle emergenze per attività con rischio elevato;
- che per ogni sostanza depositata sia disponibile copia della scheda di sicurezza con le caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche della merce considerata pericolosa da imbarcare dal produttore secondo l'art.1) comma 5.4 del D.M. 1012 del 31.12.2001;
- che i lavoratori interessati siano informati sulla natura delle merci in sosta operativa e sulle relative procedure di sicurezza;
- che la tipologia di dispositivi antincendio e sostanze estinguenti presenti siano, per quantità e capacità estinguente, idonei al tipo di sostanza/e depositata/e;
- che nei pressi dell'area sia installato un apparecchio telefonico, nei pressi dell'apparecchio telefonico deve essere apposta una targa con i numeri telefonici d'emergenza, ovvero il personale di presidio sia munito di un telefono cellulare con memorizzati i numeri d'emergenza. In ogni caso nell'area devono essere disposte una o più targhe con i numeri telefonici d'emergenza;



- che le merci pericolose in colli, su unità di carico, in contenitori in sosta operativa nelle banchine operative devono essere depositate rispettando i criteri di separazione previsti dal codice IMDG;
- che le merci pericolose siano poste in zona adeguatamente illuminata;
- che le sostanze in sosta operativa all'interno di aree non specializzate, qualora di diversa classe di pericolo, siano tra loro compatibili;
- che le merci pericolose siano opportunamente evidenziate e delimitate con un'area di rispetto di almeno 2,00 m a giro;
- che ai quattro lati sia posta apposita segnaletica, leggibile alla distanza di almeno 13,00 m recante la dicitura:
 - a) attenzione pericolo merce pericolosa;
 - b) vietato fumare;
 - c) ai non addetti è vietato avvicinarsi.

Allo scopo i concessionari di aree interessate alla possibile sosta operativa di merci pericolose in colli, in contenitori, su rimorchi o su autocarri, devono fare pervenire all'Autorità Portuale ed all'Autorità Marittima dichiarazione attestante di avere adottato le idonee procedure aziendali e munito le aree di cui trattasi delle attrezzature necessarie all'adempimento dei sopraelencati obblighi.

3) la sosta operativa di merci pericolose in colli munite di autorizzazione all'imbarco/sbarco della Capitaneria di Porto, sempre nei limiti di tempo indicati al precedente comma 1), può essere effettuata:

a) all'interno di aree non specializzate date in concessione dall'Autorità Portuale di Palermo, solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni portuali, sotto la responsabilità del concessionario;

b) nelle aree autorizzate alla sosta delle merci pericolose;

Nelle aree di cui ai precedenti punti a) e b) è vietato il riempimento o lo svuotamento di colli o container con merci classificate pericolose, salvo in motivati casi eccezionali, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima e dell'Autorità Portuale.

4) E' fatto obbligo all'Agente marittimo/spedizioniere/vettore di trasmettere tempestivamente all'Autorità Portuale, copia delle autorizzazioni allo sbarco/imbarco di merci pericolose rilasciate dall'Autorità Marittima.

5) Non è ammessa la sosta di merci pericolose nelle banchine operative, salvo che si tratti di merci che devono essere imbarcate proprio sulle navi ivi ormeggiate. In tal caso la sosta deve essere limitata al tempo strettamente necessario per le operazioni di imbarco o sbarco e comunque non in zone di

incolonnamento di autovetture passeggeri, salvo diverse disposizioni impartite dall'Autorità Marittima.

6) Le autocisterne e gli autocarri su cui sono caricate merci pericolose di classe 2 e 3.3 non possono sostare in banchina oltre il tempo necessario per le normali operazioni di imbarco e sbarco, e comunque non oltre due ore, con il rispetto delle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima. A tal fine, ai suddetti mezzi in imbarco è fatto divieto dell'ingresso in ambito portuale oltre due ore prima del previsto orario di partenza nave.

7) le merci pericolose in colli, su unità di carico, in contenitori in sosta operativa nelle banchine operative devono essere depositate rispettando i criteri di segregazione previsti dal codice IMDG.

ART. 9

SOSTA MERCI PERICOLOSE

1) La sosta di merci pericolose oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni portuali ed al disbrigo delle pratiche doganali, e comunque non oltre i termini di quattro ore o di due ore per le merci pericolose di classe IMO 2 e 3.3, nel porto di Palermo è consentita esclusivamente nelle aree specializzate, date in concessione e autorizzate dall'Autorità Portuale alla sosta di merci pericolose, sotto la responsabilità del concessionario gestore dell'area autorizzata;


2) Sarà disposto lo spostamento delle merci pericolose in sosta operativa, oltre i termini previsti, al di fuori delle aree autorizzate di cui sopra, con spese a carico di chi ha introdotto la merce pericolosa in porto.

3) Possono sostare all'interno del porto solamente le unità di carico e i colli con merci pericolose:

- a) destinate all'imbarco, comprese quelle che costituiscono provviste di bordo;
- b) provenienti da sbarco;
- c) provenienti o destinati da/a traffici intermodali terrestri;

4) Le merci pericolose in contenitori, in colli o su unità di carico, possono sostare, nelle "aree merci pericolose" autorizzate, per un periodo massimo di **quindici giorni**, eventualmente prorogabili in seguito a richiesta motivata da parte del soggetto che ha originariamente effettuato la richiesta, previo nulla osta del gestore dell'area merci pericolose e nuovo parere del Chimico di porto.

5) nel caso in cui lo spedizioniere, il raccomandatario marittimo, il gestore del terminal o il datore di lavoro della ditta che effettua il trasporto, intendano depositare nelle aree di sosta autorizzata le merci pericolose destinate **all'imbarco o provenienti da sbarco**, faranno pervenire, in orario di apertura





degli uffici A.P., almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data del previsto ingresso in porto, la seguente documentazione in duplice copia, debitamente siglata:

- accettazione della merce da parte del Terminal;
- richiesta con indicazione del tempo presunto per il quale si richiede l'autorizzazione al deposito;
- sigla e numero del contenitore con merce pericolosa;
- dichiarazione multimodale per il trasporto merci pericolose – “Multimodal Dangerous Goods Form” (allegato 3 del Codice IMDG) o l'equivalente documento sostitutivo contenente le informazioni di cui al comma 5.1 dell'art. 1 del D.M. 4 maggio 1995, come modificato dal D.M. 1012 del 31.12.2001. Tale documento deve essere corredato della dichiarazione di responsabilità dello speditore, prevista al comma 5.2.1 del D.M. 4 maggio 1995 e successive modifiche;
- la scheda di sicurezza con le caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche della merce considerata pericolosa da imbarcare fornita dal produttore secondo l'art.1) comma 5.4 del D.M. 1012 del 31.12.2001;
- la relazione del chimico di porto di valutazione del “rischio terminal” contenenti le seguenti informazioni:
 - a) caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche (così come riportate dalla scheda di sicurezza) dei prodotti che per quantità e qualità sono ritenute a più alto rischio;
 - b) informazioni sul comportamento da adottare in caso di incidente o incendio coinvolgente le merci pericolose;
 - c) indicazioni dei materiali e dei mezzi da tenere a disposizione;
 - d) necessità o meno di un servizio antincendio continuativo presente nell'area merci pericolose o nell'area di destinazione non specializzata;
 - e) per i rifiuti pericolosi e per i veicoli cisterna copia della documentazione prevista agli articoli 5.7 e 5.8 del D.M. 4 maggio 1995 come modificato dal D.M. 1012 del 31.12.2001;
 - f) che lo spazio disponibile nelle aree autorizzate, come dichiarato dal responsabile del terminal, è adeguato alle distanze di sicurezza minime da apporre tra le merci pericolose in sosta, in funzione della loro compatibilità;
 - g) le modalità di deposito;
 - h) i criteri e le modalità minime di separazione delle merci tra loro incompatibili presenti nell'area;
 - i) le sostanze depositate che possono tra loro interagire, dando luogo a composti con caratteristiche di pericolosità maggiore dei singoli reagenti;
- 6) nel caso si intenda depositare nell'area di sosta autorizzata merci pericolose, **la cui sosta operativa si preveda non superiore al limite massimo di dodici ore**, lo spedizioniere, il

raccomandatario marittimo, il gestore del terminal o il datore di lavoro della ditta che effettua il trasporto invierà alla A.P. copia dell'autorizzazione all'imbarco rilasciata dalla Capitaneria di Porto, dichiarazione di accettazione della merce da parte del terminal e relazione integrativa del chimico di porto contenente indicazione:

- delle modalità di deposito;
- i criteri e le modalità minime di separazione delle merci tra loro incompatibili presenti nell'area.

7) La quantità totale di merci pericolose in sosta, operativa e prolungata, nel Porto di Palermo non deve eccedere in nessun momento quella prevista dalla tabella dell'allegato 1 al Decreto legislativo 26.06.2015 n. 105. Il superamento di tale limite è ammesso solo in caso di necessità previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, su conforme parere del Chimico del Porto e ove ritenuto opportuno, della A.S.P. e dei VV.FF.;

8) Il Gestore dell'Area Merci Pericolose, anche avvalendosi del Responsabile Merci Pericolose di cui ai successivi articoli 11 e 16, accerta che, la quantità totale di merci pericolose in sosta nella propria area non sia superiore a quella prevista dal punto precedente.

ART. 10

SBARCO PER SUCCESSIVO IMBARCO SU ALTRA NAVE (TRANSHIPMENT) DI MERCI PERICOLOSE

Allo sbarco di merce pericolosa da una nave ed alla sua sosta per il successivo reimbarco su altra nave, si applicano le procedure previste agli articoli 8 ed 9.

ART. 11

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO E DEL PREPOSTO

- 1) Il datore di lavoro deve:
 - a) informare i lavoratori incaricati della esecuzione della movimentazione delle merci pericolose sulla natura delle merci e sulle procedure di sicurezza;
 - b) impartire istruzioni in ordine alle modalità delle operazioni agli attrezzi da usare ed alle cautele da adottare per la loro manipolazione;
 - c) assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione d'imbarco o nel nulla osta allo sbarco rilasciata dall'Autorità Marittima;
 - d) impartire, in caso di emergenza, le prime disposizioni in attesa dell'arrivo del personale dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto;
 - e) nel caso in cui si avvalga di lavoratori esterni all'impresa, ai sensi dell'art. 17 della legge 84/94 e successive modifiche o a qualsiasi altro titolo, il datore di lavoro deve:



- accertarsi che tale personale abbia ricevuto la formazione prevista del cap. 1.3 dell'IMDG Code (Amdt 34-08);

- rendere edotti i lavoratori esterni sui rischi specifici, relativi agli ambienti di lavoro, delle procedure operative e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dall'azienda in cui sono chiamati a prestare la propria opera;

- f) assicurare il rispetto delle norme contenute nella presente ordinanza;
- g) il concessionario/impresa/vettore/compagnia di navigazione/agenzia marittima dovrà aggiornare il proprio DVR, nonché il piano di emergenza ed evacuazione, in funzione della tipologia di sostanza/e temporaneamente depositata/e; inoltre, all'interno del DVR dovranno essere individuate idonee POS (Procedure Operative Standard) che prevedano vari scenari incidentali e le rispettive procedure di intervento e, infine, dovrà provvedere a che tutto il personale all'interno dell'area sia adeguatamente formato ed informato.

2) Oltre agli obblighi espressamente indicati al precedente comma e quelli derivanti dalla legislazione vigente in materia di sicurezza del lavoro, ed in particolare del D.Lgs. 272/99, il datore di lavoro che abbia in concessione l'area in cui sostano le merci pericolose deve:

- a) individuare tra i propri dipendenti il Responsabile Merci Pericolose, cui compete assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza delle operazioni portuali di imbarco, sbarco, movimentazione e sosta delle merci pericolose. Tale dipendente dovrà essere in possesso di idonea competenza professionale, certificata da attestazione rilasciata da enti qualificati, e non dovrà essere incaricato di altre mansioni incompatibili di ordine commerciale ed amministrativo all'interno dell'area merci pericolose;
- b) redigere giornalmente il quadro della situazione delle merci pericolose presenti nell'area in concessione dandone comunicazione alla Capitaneria di Porto, al Chimico di Porto e all'Autorità Portuale, specificando:
 - classe della merce ai sensi del codice IMDG;
 - proper shipping name;
 - numero UN;
 - quantità in tonnellate;
- c) trasmettere alla Autorità Portuale, alla Autorità Marittima ed al Chimico di porto, entro le ore 9,00 del giorno successivo in cui avviene qualsiasi variazione della situazione, nuovo quadro aggiornato delle merci pericolose presenti nell'area autorizzata;
- d) comunicare alla Autorità Portuale e alla Autorità Marittima qualsiasi evento che coinvolge le merci pericolose in sosta.

3) Il preposto deve:

- a) verificare e accertarsi che tutte le procedure di sicurezza siano osservate;
- b) verificare l' idoneità al lavoro dei lavoratori sottoposti.

ART. 12

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

1) I lavoratori sono tenuti a:

- a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dal dirigente, dal responsabile merci pericolose e dal preposto, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- b) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi, nonché i dispositivi di sicurezza;
- c) utilizzare in modo appropriato i mezzi di protezione messi a loro disposizione;
- d) segnalare immediatamente alle persone indicate nel piano di sicurezza aziendale qualsiasi carenza nei dispositivi individuali di protezione e qualsiasi situazione di pericolo;
- e) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza;
- f) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o degli altri lavoratori.

ART. 13

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il datore di lavoro dovrà curarsi che nessun lavoratore sia incaricato di eseguire operazioni, senza avere prima ricevuto istruzioni e formazione sufficienti sui rischi inerenti il suo lavoro e sulle precauzioni da prendere.


Tutto il personale che, per qualsiasi motivo, si trova ad operare con merci pericolose **deve** essere formato ai sensi del Capitolo 1.3 dell' emendamento 34-08 dell' IMDG CODE, secondo le istruzioni della Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del 24.11.2009 n. 23/2009 dal titolo "Sicurezza della navigazione – Serie merci pericolose".

L' informazione e formazione dei lavoratori sono disciplinate dagli Artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08.

In particolare i lavoratori, in occasione dell' assunzione e dei cambi di mansione, dovranno ricevere un' adeguata formazione, prima del loro impiego in attività portuali.

Il datore di lavoro deve assicurare adeguata formazione ai preposti, ai responsabili delle operazioni portuali e della sicurezza.

Il datore di lavoro, dopo la formazione di base e specifica, dovrà periodicamente aggiornare il personale, secondo quanto previsto dalla normativa.




ART. 14

AREE DA DESTINARE ALLA SOSTA DI MERCI PERICOLOSE

- 1) Le aree da destinare alla sosta di merci pericolose, previo accertamento tecnico dell'Autorità Portuale, sentita la A.S.P. e le altre Amministrazioni od Enti tecnici ritenuti necessari, devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimali:
 - a) essere opportunamente recintate, ben identificate e visibili (ad esempio, tramite diversa colorazione);
 - b) essere pavimentate o asfaltate;
 - c) sul perimetro esterno dell'area deve essere sistemata idonea e visibile segnaletica in lingua italiana ed inglese indicante la destinazione a sosta di merci classificate pericolose, il divieto di fumare, il divieto di accesso alle persone e ai mezzi non autorizzati. Deve altresì essere esposto un cartello riportante la simbologia IMDG delle etichette di pericolosità, corredate da opportuna didascalia;
 - d) internamente alla suddetta recinzione dovrà essere prevista una fascia di rispetto di tre metri, da tenere sgombera di materiali e mezzi. Tale fascia deve essere delimitata sul terreno con vernice rifrangente;
 - e) in funzione della tipologia e quantità di merci pericolose che potranno essere depositate, l'area dovrà interamente essere protetta da un impianto fisso di spegnimento che dovrà essere progettato e realizzato con caratteristiche idrauliche e prestazionali previste dalle norme UNI di riferimento. La progettazione dell'impianto dovrà, comunque, tenere conto dei massimi quantitativi di sostanze pericolose prevedibili;
 - f) devono essere munite di sostanze estinguenti e dispositivi antincendio idonei, per quantità e capacità estinguente, al tipo di sostanza/e depositata/e;
 - g) deve essere possibile contenere gli eventuali colaggi in modo che essi non finiscano né in mare né nelle fogne. Allo scopo nell'area deve essere realizzata una vasca di contenimento impermeabile, con dimensioni minime nette in pianta di 13,50 x 4,50 e cordolo di contenimento di altezza non inferiore a 40 cm;
 - h) l'area e la relativa fascia perimetrale di tre metri deve essere mantenuta pulita ed in ordine;
 - i) l'area e la relativa fascia perimetrale devono essere adeguatamente illuminate;
 - j) l'impianto elettrico di illuminazione e gli impianti elettrici comunque presenti nell'area e nella relativa fascia perimetrale di tre metri devono essere di sicurezza appropriata al loro utilizzo in atmosfera satura di gas. In alternativa le zone dove avviene il deposito delle merci pericolose devono essere prive di impianti elettrici. In tale caso l'impianto d'illuminazione

- dovrà avere i conduttori sottotraccia o interrati, posti all'esterno delle suddette aree ed i corpi illuminanti posti ad idonea distanza di sicurezza dalle aree di sosta delle merci pericolose;
- k) all'interno dell'area desinata alla sosta delle merci pericolose non debbono essere presenti tubazioni per gas, per sostanze infiammabili o combustibili;
- l) nei pressi dell'area deve essere installato un apparecchio telefonico, nei pressi del quale deve essere apposta una targa con i numeri telefonici d'emergenza, ovvero i componenti del servizio d'emergenza devono disporre di un telefono cellulare avente in memoria i numeri d'emergenza. In ogni caso nell'area devono essere disposte una o più targhe con i numeri telefonici d'emergenza;
- m) in apposito locale o contenitore/armadio in prossimità dell'area deve essere disponibile la seguente documentazione:
- per ogni sostanza depositata copia della scheda di sicurezza con le caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche della merce considerata pericolosa da imbarcare dal produttore secondo l'art.1) comma 5.4 del D.M. 1012 del 31.12.2001;
 - per ogni sostanza depositata copia della relazione del Chimico di porto di valutazione del "rischio terminal" integrata come indicato all'articolo 9;
 - prospetto dei quantitativi complessivi di merci pericolose custodite;
- n) all'interno dell'area destinata al contenimento di merci pericolose, in caso di presenza contemporanea di contenitori aventi classi diverse e/o sostanze non compatibili tra loro anche per l'uso di sostanze estinguenti, devono essere previste almeno due diverse aree poste ad idonea distanza di sicurezza;
- 2) in prossimità dell'area merci pericolose devono essere sempre disponibili le seguenti dotazioni mantenute in stato di perfetta efficienza:
- N° 2 lampade di sicurezza portatili elettriche di tipo approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - N° 2 paia di stivali in gomma;
 - N° 2 paia di occhiali protettivi a tenuta stagna ai gas;
 - N° 2 copricapi a visiera in tessuto impermeabilizzato resistente ai prodotti corrosivi con protezione per il collo e schermo fisso trasparente;
 - N° 2 tute in gomma o idonea materia plastica resistenti agli acidi;
 - scorta adeguata di pezze e cascame di cotone;
 - 1 metro cubo di sabbia in sacchetti idrorepellenti o in fusti coperti e a tenuta stagna;



- 1 metro cubo di segatura di legno o altro materiale idoneo ad assorbire idrocarburi e liquidi organici in sacchetti idrorepellenti o in fusti coperti e a tenuta stagna;
- 3) nell'area merci pericolose è fatto divieto, salvo casi di emergenza e/o necessità da valutare e autorizzare di volta in volta, del riempimento o svuotamento di unità di carico o al confezionamento degli imballaggi in cui sono depositate le merci pericolose;
- 4) le operazioni di fumigazione delle unità di carico nelle zone di sosta delle merci pericolose sono ammesse su specifica autorizzazione della Capitaneria di Porto;
- 5) nell'area merci pericolose è fatto divieto di eseguire lavori di riparazione di qualsiasi tipo, se non espressamente e preventivamente autorizzati.

ART. 15

AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI AREE PER LA SOSTA DI MERCI PERICOLOSE

- 1) Il concessionario di area demaniale marittima che intende realizzare e gestire un'area per la sosta delle merci pericolose deve presentare apposita istanza (in triplice copia, di cui una in bollo) all'Autorità Portuale allegando la seguente documentazione:
 - a) pianta dell'area in concessione che si intende destinare alla sosta di merci pericolose, con indicazione delle recinzioni, delle fasce di rispetto dell'area destinata alle merci pericolose, degli impianti e delle condutture (cavidotti, tubazioni) presenti, della vasca di contenimento di cui alla lettera g) dell'art. 14;
 - b) elaborati grafici di dettaglio riguardanti l'impianto di smaltimento delle acque meteoriche;
 - c) elaborati grafici di dettagli dell'impianto antincendio con percorso delle tubazioni, diametro, riserva idrica, stazione di sollevamento e posizionamento degli idranti;
 - d) relazione tecnico – illustrativa sulle caratteristiche dell'area con indicazione delle classi di pericolo delle merci pericolose che si intendono tenere in sosta;
 - e) dichiarazione attestante di essere in grado di assicurare l'uscita/ingresso delle merci pericolose dall'area almeno dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 18,00;
- 2) L'Autorità Portuale, acquisito il parere dell'A.S.P., decide in merito alla predetta istanza e, nel caso di decisione positiva, rilascia autorizzazione allo stoccaggio delle merci pericolose nelle aree oggetto dell'istanza, specificando le classi IMO di merci pericolose che vi possono sostare e le eventuali condizioni cui è subordinata la validità dell'autorizzazione stessa. L'Autorità Portuale dà comunicazione alla Capitaneria di Porto del rilascio dell'autorizzazione.
- 3) prima dell'effettivo inizio dell'esercizio dell'area di stoccaggio merci pericolose, come sopra autorizzata, il gestore dovrà produrre all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante

di avere ottemperato agli obblighi derivanti dalla legislazione vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, alle norme di prevenzione incendi e sicurezza degli impianti, nonché di adempimento alla presente ordinanza.

ART. 16

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DI AREE PER LA SOSTA DI MERCI PERICOLOSE

- 1) il datore di lavoro che ha la gestione dell'area di stoccaggio merci pericolose individua tra i propri dipendenti il Responsabile Merci Pericolose cui compete assicurare il rispetto delle norme in materia di sosta delle merci pericolose;
- 2) il datore di lavoro che ha la gestione dell'area di stoccaggio merci pericolose provvede alla costituzione e formazione di squadra di emergenza e antincendio ai sensi degli artt. 31 e 32 del D. Lgs. 81/08, i cui componenti abbiano partecipato a corso di formazione per rischio elevato ex D.M. 10 marzo 1998;
- 3) il datore di lavoro, che ha la gestione dell'area di stoccaggio merci pericolose, si assicurerà della presenza della squadra di emergenza e antincendio, di cui al punto 2) durante la movimentazione dei colli di merce pericolosa;
- 4) il concessionario/impresa/vettore/compagnia di navigazione/agenzia marittima dovrà aggiornare il proprio DVR, nonché il piano di emergenza ed evacuazione, in funzione della tipologia di sostanza/e temporaneamente depositata/e; inoltre, all'interno del DVR, dovranno essere identificate idonee POS (Procedure Operative Standard) che prevedano vari scenari incidentali e le rispettive procedure di intervento. Infine, tutto il personale presente all'interno dell'area dovrà essere adeguatamente formato ed informato;
- 5) nel caso che, con ulteriore stoccaggio di merce pericolosa la quantità totale di una o più delle stesse venga ad eccedere i quantitativi massimi previsti dalla tabella dell'allegato 1 al Decreto legislativo 26.06.2015 n. 105, il datore di lavoro che ha la gestione dell'area di stoccaggio merci pericolose, anche avvalendosi del Responsabile Merci Pericolose, rifiuta tempestivamente lo stoccaggio di detti ulteriori quantitativi di merce pericolosa, dandone comunicazione all'Autorità Portuale e all'Autorità Marittima;
- 6) il Responsabile Merci Pericolose deve assicurare la propria reperibilità in ogni momento. All'Autorità Portuale e all'Autorità Marittima debbono essere forniti e tenuti aggiornati, i recapiti telefonici e l'indirizzo del Responsabile Merci Pericolose;
- 7) il Responsabile Merci Pericolose deve:

- consentire l'ingresso delle merci pericolose nell'area di stoccaggio autorizzata solamente se in regola con la documentazione prevista dalla vigente normativa, dalle vigenti ordinanze della Capitaneria di Porto e della presente Ordinanza dell'Autorità Portuale;
- accertare che le merci pericolose destinate all'imbarco o provenienti da sbarco, siano correttamente marcate ed etichettate in conformità alle disposizioni dell'IMDG CODE, provvedendo alla regolarizzazione. Le spese derivanti dai suddetti interventi di regolarizzazione delle etichettature sono a carico del vettore interessato;
- verificare che all'interno dell'Area Merci Pericolose, i colli, le unità di carico, i carrelli, i contenitori o i veicoli cisterna, i veicoli stradali non presentino colaggi o perdite di contenuto dagli stessi: qualora dovesse accertare tale inconveniente deve immediatamente informare l'Autorità Portuale e l'Autorità Marittima, evitando di propria iniziativa l'impiego d'acqua;
- la rimozione delle merci pericolose dovrà avvenire a cura e spese del trasportatore o dell'agente marittimo, previo riconfezionamento delle stesse come prescritto dalla vigente normativa in materia di trasporto delle merci pericolose;
- l'eventuale smaltimento dei liquidi percolati e/o degli inerti e prodotti assorbenti usati, deve avvenire secondo la vigente legislazione in materia;
- in caso di perdite o colaggi di merci pericolose per inalazione e/o contatto dai colli, unità di carico o contenitori, assicurarsi che le persone si mantengano sopravvento a distanza di sicurezza, attenendosi alle disposizioni dell'Autorità Marittima o di altre amministrazioni e/o tecnici intervenuti (Vigili del Fuoco, A.S.P., Sanità Marittima, Chimico di Porto);
- impartire, in caso d'emergenza, le prime disposizioni contingenti in attesa dell'arrivo degli Enti preposti all'emergenza;
- la gestione delle squadre d'emergenza aziendale e dei componenti del servizio antincendio;
- assicurare la corretta e regolare gestione dell'area di merci pericolose;
- provvedere a comunicare all'Autorità Portuale e all'Autorità Marittima qualsiasi evento che coinvolga le merci pericolose in sosta.

ART. 17

SORVEGLIANZA ANTINCENDIO

- 1) La sorveglianza antincendio delle merci pericolose in sosta nelle aree autorizzate, di cui agli articoli 14 e 15, è affidata al gestore dell'area;
- 2) Nei casi prescritti, o qualora esplicitamente indicato dal Chimico di Porto nel certificato di cui all'art.9, nell'area merci pericolose dovrà essere garantita, ai sensi di legge, apposita vigilanza con servizio antincendio per tutta la durata della sosta delle merci pericolose interessate;

- 3) I componenti del servizio antincendio dovranno essere soci o dipendenti di soggetti autorizzati dall'Autorità marittima ai sensi dell'Ordinanza 28/2012 e s.m.i., ovvero in caso di autoproduzione del servizio da parte della ditta che gestisce l'area autorizzata, i dipendenti della stessa ditta iscritti nel registro delle Guardia ai Fuochi della Capitaneria di Porto ed all'art. 68 del Codice della Navigazione.

ART.18

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 272/99, l'Autorità Portuale si riserva, in caso di gravi o reiterate violazioni alla presente ordinanza o alla normativa in materia d'igiene e sicurezza del lavoro, anche comunicate dalle Autorità ed Enti di controllo la sospensione, per un periodo sino a sei mesi nonché, nei casi più gravi, la revoca dell'atto autorizzatorio o concessorio all'esercizio dell'attività.

ART. 19

ATTIVITA' DELL'UFFICIO SICUREZZA

- 1) Le attività autorizzativa, controllo e vigilanza di competenza dell'Autorità Portuale in materia di sicurezza, saranno esercitate dall'Ufficio Sicurezza dell'Autorità che potrà predisporre, all'occorrenza, visite periodiche ed accertamenti nelle aree interessate;
- 2) I sopralluoghi di cui al comma precedente, saranno esclusivamente indirizzati ad accertare il possesso da parte delle ditte e/o imprese delle regolari autorizzazioni, nonché il rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza, la cui competenza è sotto la giurisdizione dell'Autorità Portuale;
- 3) In caso dell'accertamento di contravvenzioni a norme regolamentate dalla presente Ordinanza, per quanto di competenza, l'Ufficio Sicurezza provvederà alla contestazione verbale al responsabile della sicurezza o al datore di lavoro della ditta, impresa o concessionario, e a farne relativa comunicazione alla A.S.P. ed alle altre amministrazioni competenti;
- 4) L'Ufficio Sicurezza provvederà a segnalare al Presidente, ai fini dell'esercizio dei poteri d'ordinanza di cui all'art. 6 della Legge 84/94 e successive modifiche, le eventuali situazioni che per gravità e/o frequenza dovessero richiedere opportuna disciplina;
- 5) I concessionari, le imprese d'operazioni e servizi portuali e le singole ditte autorizzate, quando richiesto, devono facilitare in ogni modo possibile i compiti di vigilanza degli addetti dell'Autorità Portuale.



ART. 20

NORME TRANSITORIE

Nelle more che vengano autorizzate le aree di sosta delle merci pericolose, secondo le modalità e condizioni di cui ai precedenti articoli 14 e 15, la sosta di merci pericolose nel porto di Palermo è autorizzata, sino e non oltre **un anno** dall'entrata in vigore del presente Regolamento, nelle aree del terminal contenitori, indicate con campitura già dotata di vasca di contenimento come riportato nella planimetria allegata al presente documento di cui fa parte integrante (All.1). Le domande di autorizzazione alla sosta andranno redatte secondo quanto indicato agli artt. 8, 9, e 10 del presente Regolamento.

AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO
IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Carvatiella)

